



Al Ministro della Transizione ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 “*sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*” come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 e, in particolare, l'art. 8 contenente i requisiti di marcatura e i sistemi di identificazione degli imballaggi;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”, e in particolare l'art. 219, comma 5, che dispone nuovi obblighi di etichettatura di tutti gli imballaggi;

VISTO l'art. 182-ter, comma 6, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal citato decreto legislativo n. 116 del 2020, il quale, alla lettera b), dispone in particolare che gli imballaggi biodegradabili e compostabili siano raccolti e riciclati insieme ai rifiuti organici se, tra l'altro, “*siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore, nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici*”;

VISTO l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” che ha modificato l'art. 219 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo il nuovo comma 5.1, il quale prevede l'adozione, attraverso un decreto di natura non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, delle linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi di cui all'art. 219, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO l'art. 261, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente*”, che prevede specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni relative all'etichettatura degli imballaggi;

VISTO l'art. 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della*

decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'applicazione del primo periodo del comma 5, dell'art. 219, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO l'art. 39, comma 1-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha esteso la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi a tutto il comma 5, dell'art. 219, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo inoltre che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2022 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte;

VISTO l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi di cui all'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo, peraltro, che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che l'entrata in vigore dall'art. 219, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, potrà determinare impatti sui modelli organizzativi e gestionali ed economico-finanziari del settore industriale e commerciale nazionale anche in ragione delle possibili sanzioni previste dall'art. 261, comma 3, del suddetto decreto legislativo;

CONSIDERATO che, per fornire alcune prime indicazioni per il corretto adempimento dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi, il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato la nota del 17 maggio 2021, Registro Ufficiale n. 52445, recante *"D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti sull'etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all'art. 219, comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

CONSIDERATO che la disciplina disposta dall'art. 219, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sull'etichettatura ambientale degli imballaggi necessita di ulteriori chiarimenti anche riferibili specificatamente ai diversi settori industriali e commerciali che presentano necessità ed esigenze differenti;

RITENUTO necessario prevedere una regolamentazione chiara e specifica sul corretto adempimento dell'obbligo di etichettatura che consenta agli operatori di non incorrere in violazioni di legge e, dunque, nelle conseguenti sanzioni amministrative disposte dalla normativa ambientale;

RITENUTO, quindi, fondamentale adottare delle linee guida tecniche, al fine di disciplinare in modo specifico il generale obbligo di etichettatura ambientale previsto dall'art. 219, comma 5, del

citato decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in considerazione degli ulteriori obblighi di marcatura per gli imballaggi in plastica biodegradabili e compostabili discendenti dall'art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo decreto legislativo;

DECRETA

Articolo 1

(Adozione delle Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi)

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina le “*Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm*”, finalizzate al corretto adempimento degli obblighi disposti dall'art. 219, comma 5, del decreto sopra richiamato, nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall'art. 182-ter, comma 6, lett. b), dello stesso decreto legislativo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.
2. Le “*Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm*” sono definite nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Con successivi decreti ministeriali, l'Allegato 1 potrà essere aggiornato o modificato periodicamente, alla luce di nuove disposizioni di legge nazionale e/o comunitaria, nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell'etichettatura derivanti da eventuali consultazioni e confronti con le Associazioni di categoria.
4. I destinatari del presente decreto sono i soggetti sui quali ricade l'obbligo di etichettatura degli imballaggi richiamato al comma 1.
5. Il presente decreto, unitamente al relativo Allegato, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma,

Roberto Cingolani